

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 46/43/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Lo Studio Legale Bi. & Ma., associazione professionale con sede in Milano, Via Visconti di Modrone n. 7, si è opposto al provvedimento con il quale l'Amministrazione Finanziaria ha respinto la pregressa richiesta di rimborso dell'Iva corrisposta per contratti di acquisto in leasing di autoveicoli per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 per complessive €2.802,00.

La richiesta di rimborso veniva effettuata ai sensi del D.L. n. 258/06 divenuta Legge 10.11.2006 n. 278. Nella fase istruttoria parte ricorrente produceva tutta la documentazione richiesta a supporto della richiesta di rimborso. Il "provvedimento di diniego" veniva motivato nel presupposto che gli automezzi per i quali erano stati corrisposti i canoni di leasing e quindi l'Iva non risultavano riscattati per cui non rientrando nella piena proprietà dell'istante, sarebbero esclusi dal rimborso dell'Iva. Tale rimborso infatti in base alle norme ed alle interpretazioni dell'Agenzia sarebbe ammesso solo per i soggetti che abbiano effettuato acquisti ed esportazioni (anche a mezzo contratto di leasing) di beni e servizi, ma sempreché nel caso di leasing vi sia stata l'assicurazione per l'acquisto.

Parte ricorrente ha eccepito che le disposizioni relative al rimborso dell'Iva (conseguenti all'adeguamento della normativa italiana alle Direttive 77/388 CEE) per i periodi pregressi - disposizione nel D.L. 258/2006 - prevedono che i soggetti passivi che fino alla data del 13.09.2006 hanno effettuato acquisti ed importazioni (anche a mezzo di contratti di leasing) di beni e servizi.... presentano in via telematica.... apposita istanza di rimborso..."

Parte ricorrente ritiene come pretestuosa la circostanza sottolineata dall'Agenzia che al PRA i veicoli non risultano intestati al contribuente. Infatti trattandosi di leasing, come documentato e di norma al PRA e sul libretto di circolazione, è indicato sia il nome della società di leasing sia quello degli utilizzatori (nel caso Studio Bi. & Ma.). Viene osservato che la stessa Agenzia nella costituzione in giudizio (27.11.2009) sembra contraddirsi quando afferma testualmente che "ai sensi dell'art. 1 D.L. 258/2006 il rimborso dell'Iva pagata sull'acquisto di autoveicoli può essere riconosciuta.... solo per i soggetti che abbiano effettuato nell'esercizio di impresa, arte o professione acquisti ed importazioni (anche a mezzo di contratto di leasing) di beni e servizi indicati nell'art. 19 bis 1 lett. e) e d) del decreto Iva".

Parte ricorrente insiste pertanto per il riconoscimento del diritto al rimborso Iva anche in considerazione del fatto che ai fini Iva l'acquisto dell'autovettura è sempre stato assimilato all'acquisizione attraverso l'istituto del leasing. Tant'è che nel periodo di indeducibilità la indeducibilità Iva operava sia per l'acquisto sia per il leasing. L'Agenzia delle Entrate nell'atto di costituzione in giudizio insiste nel sostenere che in assenza del riscatto e quindi l'effettivo acquisto dell'autovettura non può trovare applicazione la normativa di rimborso attivata dal contribuente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le ragioni che stanno alla base della richiesta di rimborso Iva anni 2003, 2004, 2005 e 2006 presentata dallo Studio Legale Bi. & Ma. sono legittimi e condivisi dal Collegio.

La logica che sta alla base del meccanismo delle "detrazioni" Iva, le sentenze della Corte di Giustizia CEE, i provvedimenti adottati dal legislatore italiano per adeguare l'ordinamento nazionale Iva alle Direttive, le specifiche disposizioni sui rimborsi sono evidente testimonianza del legittimo diritto del contribuente al rimborso. Non vi sono

peraltro disposizioni specifiche che condizionano il rimborso dell'Iva sui canoni di leasing al riscatto dell'automezzo, come sostiene l'Agenzia. Il leasing dell'autovettura, come noto, ha la medesima funzione economica dell'acquisto diretto e cioè quella di consentire al contribuente l'utilizzo del mezzo se pur con differenti modalità finanziarie e giuridiche.

L'assimilazione delle due alternative operazioni a livello fiscale (Iva) ha una sua logica. Tant'è che lo stesso art. 16 della Legge Iva sancisce tale aspetto così disponendo:

"Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili".

D'altra parte a conferma di detta assimilazione e quindi di un uguale trattamento fiscale va considerato che anteriormente alle modifiche legislative erano indeducibili sia l'Iva sugli acquisti di autovetture sia i canoni di leasing.

Vista la materia trattata e l'importo della controversia, questo Collegio ritiene di compensare tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso riconoscendo il diritto al rimborso Iva richiesto da parte ricorrente anni dal 2003 al 2006 per complessive € 2.802,00. Spese compensate.